



Arcidiocesi di Rossano – Cariati

**REGOLAMENTO
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

E

STATUTI CONSIGLI PARROCCHIALI

(approvazione con Decreto Arcivescovile n. 25/15 del 19/02/2015)

Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 1 - Tutti i fedeli che hanno compiuto l'Iniziazione Cristiana e che hanno il domicilio canonico nella Parrocchia sono elettori, purché non siano minori di 18 anni (can. 97 §1 e can. 98 §1) e non siano inabili adare il voto (can. 171).

Art. 2 - Per i fedeli da eleggere si tenga presente il dettato del can. 228§2: *«I Laici che si distinguono per la scienza adeguata, per prudenza ed onestà, sono idonei a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto»*, e considerando il valore del discernimento ecclesiale ci si adoperi nella formulazione di una lista candidati che accolga soggetti inseriti nel lavoro pastorale e *Christi Fideles Laici domiciliati nel territorio parrocchiale*.

Sono eleggibili soltanto i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età prima alla data delle elezioni.

Art. 3 - Il Parroco (o Amministratore Parrocchiale previa autorizzazione dell'Ordinario) indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della Comunità Parrocchiale.

Art. 4 - Gli elettori sceglieranno da un elenco di eleggibili antecedentemente predisposto e portato a conoscenza della Comunità Parrocchiale non oltre i quindici giorni precedenti. Le elezioni non avvengano durante la Celebrazione Eucaristia, né in Chiesa e siano svolte dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione dell'ultima liturgia domenicale.

Art. 5 - I membri eletti dalla Comunità Parrocchiale siano scelti in base al numero delle preferenze ottenute da ciascuno.

Art. 6 - Le norme per la designazione dei membri rappresentanti degli Istituti di Vita Consacrata e delle Aggregazioni Ecclesiali presenti ed operanti in Parrocchia sono stabilite dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale) d'intesa con i responsabili degli organismi stessi.

Art. 7 - Tutte le elezioni siano fatte per scrutinio segreto.

Art. 8 - Al candidato eletto che rinuncia subentra il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di morte, di dimissioni o di mancata partecipazione all'attività del Consiglio, il Consigliere che cessa dall'incarico è sostituito dal primo candidato non eletto.

Art. 9 - Al Consigliere designato dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale) o dai Responsabili degli Istituti di Vita Consacrata o delle Aggregazioni Ecclesiali presenti ed operanti in Parrocchia, in caso di morte, dimissioni o di mancata partecipazione all'attività del Consiglio, subentra il Consigliere scelto a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10 - Il Parroco (o Amministratore Parrocchiale), una volta ottenuta la composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, potrà inserire al suo interno persone particolarmente qualificate in qualche settore non debitamente rappresentato.

Art. 11 - La convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale spetta al Parroco (o Amministratore Parrocchiale) mediante comunicazione fatta a cura del Segretario del Consiglio stesso almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e gli orari di inizio e di termine della riunione.

Art. 12 - L'ordine del giorno deve sempre terminare con il punto «varie ed eventuali», in riferimento al quale ogni Consigliere ha il diritto di presentare proprie interpellanze.

Art. 13 - Le sessioni sono pubbliche, salvo diversa indicazione del Parroco (o Amministratore Parrocchiale). A esse possono assistere, senza diritto di parola, i fedeli che lo desiderano e che appartengano alla Parrocchia interessata o ad una delle Parrocchie facenti parte dell'eventuale unità pastorale interessata. Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. I lavori saranno di norma introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto, a cura del Segretario o di chi abbia avuto l'incarico di preparare la sessione.

Il dibattito è guidato dal Segretario che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'ordine del giorno. Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata a una deliberazione formale, essa potrà concludersi: con il consenso unanime su una data soluzione; oppure con una votazione; oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema a una successiva sessione. Spetta al Segretario indire la votazione. Il voto viene espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti o, in caso di elezioni, la maggioranza più uno dei presenti. L'eventuale non accettazione, da parte del Parroco (o Amministratore Parrocchiale), di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del Consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza di chi è chiamato a guidare la Comunità, e saranno spiegati al Consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno rivolgersi all'Ordinario Diocesano, che aiuti ad individuare la soluzione più opportuna.

Art. 14 - Esaurita la discussione, qualora su di un argomento all'ordine del giorno si dovesse richiedere la votazione, la maggioranza richiesta è quella relativa dei presenti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.

Art. 15 - Le Commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di otto persone. Ciascuna Commissione elegge nel suo interno un moderatore. Le proposte formulate dalle Commissioni sono comunicate al Presidente e successivamente illustrate al Consiglio dal rispettivo moderatore.

Art. 16 - Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con parere favorevole della maggioranza, metà più uno. Prima della sua entrata in vigore è necessaria la debita approvazione dell'Ordinario Diocesano.

STATUTO PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 - Costituzione

È costituito nella Parrocchia di..... il Consiglio Pastorale Parrocchiale a norma del can. 536 §§1-2 del Codice di Diritto Canonico e del presente Statuto approvato dal Vescovo Diocesano in data 19/02/2015 con decreto n. 25/15.

Art. 2 - Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in conformità al can. 536 §1 del Codice di Diritto Canonico, è organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale, ed esprime la partecipazione responsabile delle diverse componenti del Popolo di Dio rappresentando tutta la Comunità Parrocchiale nell'unità della fede e nelle diversità dei carismi e dei ministeri.

Art. 3 - Finalità

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi:

- a) riflettere e analizzare la situazione pastorale della Parrocchia;
- b) individuare le esigenze primarie religiose ed umane dei fedeli del territorio ed elaborare il programma per il cammino pastorale della Parrocchia, in sintonia e con il cammino pastorale della Diocesi;
- c) favorire la comunione tra le diverse Aggregazioni Ecclesiali presenti in Parrocchia per attuare una efficace e concreta pastorale organica;
- d) decidere le attività unitarie scegliendo i mezzi adeguati per attuarle e verificandone la realizzazione.

Art. 4 - Composizione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati.

Sono membri di diritto:

- 1) il Parroco (o Amministratore Parrocchiale), che ne è il Presidente;
- 2) il Vicario Parrocchiale;
- 3) i Presbiteri Rettori delle Chiese esistenti nel territorio parrocchiale o ad altro titolo in esso residenti;
- 4) il Diacono che presta servizio nella Parrocchia;
- 5) un membro designato di ogni Istituto di Vita Consacrata esistente nella Parrocchia;
- 6) da quanti esercitano un ministero istituito;
- 7) un membro designato dalle Aggregazioni Ecclesiali presenti in Parrocchia;
- 8) eventuali membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla Parrocchia.

Altri fedeli partecipano secondo le modalità proprie per l'elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saranno eletti dalla Comunità durante un'assemblea non liturgica, convocata allo scopo e preceduta da un congruo tempo di riflessione.

Alcuni membri possono essere nominati liberamente dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale previa autorizzazione dell'Ordinario).

Il numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla Comunità Parrocchiale. Non sono ammessi fedeli iscritti a partiti politici o impegnati in civiche amministrazioni.

Art. 5 - Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.P. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia, quanti ricoprono cariche amministrative o politiche, o militanti in partiti o movimenti politici, quanti non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica non solo negli elementi fondamentali nella

Professione della stessa Fede dei Sacramenti e del riconoscimento dei Sacri Pastori ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche.

Decadono i Consiglieri candidati in Elezioni Amministrative o Politiche che verranno sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di eletti dalla Comunità o con una nuova nomina se scelto dal Parroco.

Art. 6 - Sostituzioni

I Consiglieri decadono dall'ufficio in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Nei casi di morte, dimissioni o revoca, i Consiglieri decaduti saranno sostituiti dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale) oppure dagli Istituti di Vita Consacrata o dalle Aggregazioni Ecclesiali che li hanno eletti o designati;

oppure se si tratta di un membro eletto dalla Comunità, dal primo dei non eletti.

Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al Parroco (o Amministratore Parrocchiale), il quale le comunicherà al Consiglio stesso perché decida se accettarle o respingerle.

Art. 7 - Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni. Tutti i membri possono essere designati o eletti per un altro mandato.

Durante la vacanza della Parrocchia non si interrompe l'attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che è convocato e presieduto dall'Amministratore Parrocchiale o dal Vicario Zonale, al solo scopo di consultazione in vista della nomina del nuovo Parroco. Il nuovo Parroco (o Amministratore Parrocchiale) fino a tre mesi dopo l'ingresso e sempre per gravi motivi, può chiedere e ottenere le dimissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 8 - Organi

• Il **Presidente** del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il Parroco (can. 536 §1). In sua assenza, il compito della presidenza è affidato al Vicario Parrocchiale o all'Amministratore Parrocchiale. Spetta al Presidente:

- convocare il Consiglio;
- stabilire l'ordine;
- approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio.

• Il **Segretario** è liberamente scelto dal Presidente, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso. Spetta al Segretario:

- preparare la convocazione e trasmetterne l'avviso con il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti di 15 giorni;
- predisporre l'eventuale utilizzo di sussidi utili ad affrontare l'ordine del giorno;
- tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri;
- annotare le presenze e le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- fungere da moderatore illustrando i punti all'ordine del giorno e disciplinare, d'intesa con il Presidente, gli interventi;
- raccogliere la documentazione dei lavori;
- redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del Consiglio.

• Le **Commissioni** di cui, secondo l'opportunità, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si può avvalere per i diversi settori dell'attività pastorale. È compito delle Commissioni:

- studiare, nell'ambito della propria competenza determinata dal Consiglio Pastorale, i problemi pastorali della Parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;
- riferire i risultati del proprio lavoro al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Fanno parte delle Commissioni i membri eletti dal Consiglio o scelti dal Presidente. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) ha il diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni al fine di coordinarne l'attività.

Art. 9 - Esperti

Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere invitati esperti di particolari materie. Questi, però, non avranno diritto di voto.

Art. 10 - Compiti

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solo funzione consultiva.

Art. 11 - Riunioni

a) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I Consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi da porre all'ordine del giorno.

b) L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito ed approvato dal Presidente in collaborazione con il Segretario.

c) La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati a membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della seduta stabilita.

d) Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.

e) Normalmente le riunioni non sono aperte ad altri fedeli, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta fosse aperta, coloro che non sono membri del Consiglio vi assistono senza diritto di parola.

f) I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, potranno essere introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata dal Presidente e moderata dal Segretario, che stimola la partecipazione di tutti i presenti.

g) La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei presenti.

h) I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del Presidente e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Assemblea Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, almeno una volta l'anno, tutte le volte che il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) ne ravvisi l'opportuna necessità, convocherà un'assemblea Pastorale aperta a tutti i fedeli della Parrocchia, con particolare attenzione agli operatori pastorali al fine di illustrare il consuntivo dell'anno pastorale precedente e/o proporre le linee programmatiche del nuovo anno pastorale, ascoltando ed accogliendo pareri e suggerimenti dei presenti.

Art. 13 - Rapporti con la Comunità Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla Parrocchia. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso la stampa parrocchiale o altri mezzi di comunicazione sociale idonei allo scopo.

Art. 14 - Consigli Pastoral Interparrocchiali

Nel caso di un Parroco (o Amministratore Parrocchiale) con più Parrocchie, va valutata l'opportunità di costituire un Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Il Parroco (o Amministratore

Parrocchiale), dopo aver avuto in proposito l'approvazione del Vescovo Diocesano, può procedere alla costituzione di un organismo che abbia le connotazioni di fondo del Consiglio Pastorale Parrocchiale ma con il carattere dell'interparrocchialità, tenendo presente la giusta e proporzionata rappresentanza delle Parrocchie e l'attenzione alla diversa realtà pastorale delle singole Parrocchie.

Art. 15 - Regolamento

Ciascuna Parrocchia si atterrà al Regolamento, allegato al presente Statuto, per la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il corretto svolgimento delle sue attività ed altre particolarità.

Art. 16 – Entrata in vigore e funzionalità

Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Arcivescovile di approvazione n. 25/15 del 19/02/2015. Completate le Operazione di elezione il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) entro dieci giorni provvederà a richiedere all'Ordinario Diocesano l'approvazione del Consiglio fornendo l'elenco dei componenti.

Art. 17 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto sia universale che particolare.

STATUTO PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia di (qui di seguito più brevemente denominato «C.P.A.E.»), costituito dal Parroco (o dall'Amministratore Parrocchiale) in attuazione al disposto normativo del can. 537 del Codice di Diritto Canonico ed al presente Statuto approvato dal Vescovo Diocesano in data....., è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa dei beni e delle disponibilità della Parrocchia.

Art. 2 - Finalità

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 §2, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano (can. 1284 §2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 - Compiti

Compito specifico del C.P.A.E. è di aiutare il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) con il suo parere e con la sua opera nell'amministrazione economica della Parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè l'esercizio del culto, le attività pastorali e caritative (can. 1254 §2) e l'onesto e dignitoso sostentamento del Clero e del le persone in servizio parrocchiale. A tal riguardo, al C.P.A.E. spetta di:

- a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico;
- b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali, nonché gestire con il Consiglio Pastorale Parrocchiale le feste patronali;
- c) condividere con il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) l'impegno di soddisfare le esigenze economiche della Comunità, in particolare l'equo sostentamento del Clero, il giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell'Ente Parrocchia;
- d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa all'Ufficio Amministrativo Diocesano entro il 31 del mese di marzo di ogni anno.

Art. 3 - Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale), che di diritto ne è il Presidente, dall'eventuale Vicario Parrocchiale e da almeno tre fedeli, due nominati dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale), ed uno eletto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.

I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in materia giuridica, economia, amministrativa e tecnica. I loro nominativi, dopo averne accettato l'incarico per iscritto entro sei giorni dalla designazione, devono essere comunicati alla Curia Diocesana (Cancelleria Arcivescovile ed Ufficio Amministrativo) prima del loro insediamento. Essi prestano il loro servizio gratuitamente.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia, quanti ricoprono cariche amministrative o politiche, o militanti in partiti o movimenti politici, quanti non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica non solo negli elementi fondamentali nella Professione della stessa Fede dei Sacramenti e del riconoscimento dei Sacri Pastori ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche.

Decadono i Consiglieri candidati in Elezioni Amministrative o Politiche che verranno sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di eletti dalla Comunità o con una nuova nomina se scelto dal Parroco.

Art. 5 - Durata del Consiglio

I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato per un ulteriore quinquennio. Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. Possono, però, dimettersi con lettera scritta e motivata indirizzata al Parroco (o Amministratore Parrocchiale). Decade dall'ufficio il Consigliere che, senza alcuna giustificazione, manchi a tre sedute consecutive.

Art. 6 - Presidenza

Presidente del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è il Parroco (o Amministratore Parrocchiale in caso di sede vacante, a norma del can. 540) che, a norma del can. 532, è il Legale Rappresentante della Parrocchia. A lui spetta:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la cura dell'inventario completo dei beni mobili ed immobili e portare a conoscenza del Consiglio la reale situazione economico finanziaria della Parrocchia (can. 1283 §3);
- e) la tenuta dei registri di contabilità.

Art. 7 - Segreteria

Tra i Consiglieri il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) nominerà un Segretario, che curerà la redazione dei verbali di ogni riunione.

Art. 8 - Poteri del Consiglio

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 §3. Il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco (o Amministratore Parrocchiale), il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Per le pratiche amministrative prescritte dalla Legge Civile ci si può avvalere di un ufficio di consulenza esperto in materia.

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, i legati, le donazioni e i lasciti, devono essere sempre intestati alla Parrocchia per tramite del Rappresentante Legale e mai a persone private diverse da lui.

Art. 8 - Riunioni del Consiglio

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al trimestre, nonché ogni volta che il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

I Consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che le osservazioni fatte sulla gestione amministrativa della Parrocchia siano portate a conoscenza dell'Ordinario Diocesano e il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) è tenuto a farlo.

Art. 9 - Vacanza di seggi nel Consiglio

In caso di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) provvede, entro quindi giorni, a nominarne i sostituti, seguendo la procedura di cui all'art. 3. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale) al Vescovo Diocesano per tramite dell'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Art. 11 - Informazioni alla Comunità Parrocchiale

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità il bilancio consuntivo annuale, portando a conoscenza le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287) indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del Clero parrocchiale.

Art. 12 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del C.P.A.E. è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco (o Amministratore Parrocchiale) e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 13 - Custodia della documentazione

I verbali del Consiglio, i registri, i libri contabili, le ricevute e tutti i documenti amministrativi devono essere conservati nell'archivio parrocchiale e sono soggetti alla visita canonica (cann. 554 §4, 1276, 1278).

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Arcivescovile di approvazione n. 25/15 del 19/02/2015.

Art. 15 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato o previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto sia universale che particolare.